

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
PER IL COMUNE DI TRICESIMO
PARTE ECONOMICA ANNO 2025**

SIGLATO IL GIORNO 22.12.2025

RAMMENTATO che:

- il Contratto Collettivo Regionale di lavoro inerente il Personale del Comparto unico della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - area Enti Locali – triennio normativo ed economico 2019-2021 è stato sottoscritto in data 19 luglio 2023;
- che l'art. 45 del CCRL 19.07.2023 in base al quale a partire dal 1° gennaio 2023 in ciascun ente è costituito il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie;
- che ai sensi del comma 10 del sopra citato art. 45 gli oneri delle voci stipendiali diverse dalle risorse stabili e variabili del Fondo, compreso il lavoro straordinario, continuano ad essere imputati a carico del bilancio degli Enti e che sono soggetti ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;
- che con la sottoscrizione del CCRL 19.07.2023, ferme restando le disposizioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel D.Lgs. 66/2003, è disapplicato l'art.17 co. 8 del CCRL 01.08.2002 che limitava le risorse finanziarie che potevano essere utilizzate dagli Enti per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario a quelle destinate nel 1998;
- che l'art. 45 del CCRL 19.07.2023 individua delle modalità di calcolo delle risorse stabili in base al personale in servizio al 31 dicembre 2016 e delle risorse variabili in base al personale in servizio al 31 dicembre 2020;
- che l'art.46 del CCRL 19.07.2023 stabilisce a decorrere dal 01 gennaio 2021 e fino al 31.12.2022 l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32 co. 1 del CCRL 15.10.2018, è rideterminato nell'importo di € 680,00 e che le quote degli incrementi sono computate quali risorse variabili una tantum nel fondo relativo all'anno 2023;
- che in data 28.12.2023 è stato sottoscritto il CCDI Triennio 2023 – 2025 in merito alla disciplina giuridica ed economica degli istituti contrattuali del salario accessorio per il triennio 2023-2025;
- che risulta necessario provvedere alla contrattazione annuale per l'utilizzo delle risorse per l'anno 2025;

PREMESSO CHE

- con la determinazione del Segretario comunale n. 768 del 17.11.2025 è stato costituito il Fondo relativo alle risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, su cui il Revisore ha emesso parere favorevole preliminare in data 19.11.2025 acquisito con prot. n. 20126 del 20.11.2025;

1

- In data 10.12.2025 tra la parte pubblica rappresentata dal Segretario comunale dott.ssa Daniela Peresson, le OOSS e la R.S.U. è stata sottoscritta la Pre-intesa al CCDI 2025;
- sulla base della citata Pre-intesa, della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta dalla responsabile dell'Area economico finanziaria il revisore unico, dott. Omero Leiter, ha redatto il parere, prot. 21450 del 11.11.2025, sulla Pre-intesa 2025;
- con deliberazione giuntale n. 130 del 19.12.2025 è stata approvata la Pre-intesa e data autorizzazione alla stipula;

A seguito della rituale convocazione alle componenti della delegazione trattante di parte sindacale dell'Ente;

il giorno 22 dicembre 2025 tra:

la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Tricesimo, costituita dal Segretario comunale dott.ssa Daniela Peresson:

e

la delegazione trattante di parte sindacale costituita da
RSU dell'Ente rappresentata da: Denis Pignoni, Silvia Cipriani, Carla Pinosa

Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni Sindacali

CGILFP

rappresentata da Federico Fortin

CISAL


rappresentata da

CISLFPPVG

rappresentata da Massimo Bevilacqua



Un tanto premesso si concorda:



INDICE

- Art. 1 - Campo di applicazione**
- Art. 2 - Durata**
- Art. 3 - Progressione economica all'interno della categoria**
- Art. 4 - Indennità**
- Art. 5 - Norma finale**

Art. 1 - Campo di applicazione


1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di somministrazione in servizio presso il Comune di Tricesimo.
2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica.
3. In caso di modifiche dell'assetto istituzionale le parti si riuniscono al fine di definire le eventuali modifiche del presente contratto.

Art. 2 - Durata

1. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2025.
2. Il presente contratto ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza.
3. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso informativa mediante posta elettronica e con la pubblicazione sul sito istituzionale.
4. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
5. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.
6. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.

Art. 3 - Progressione economica all'interno della categoria

1. Le progressioni economiche sono attribuite annualmente nel limite del 50% dei dipendenti aventi diritto, in relazione alle risultanze della valutazione della prestazione individuale effettuata sulla base del vigente sistema di valutazione della prestazione del Comune di Tricesimo.
2. Concorrono alla selezione per l'attribuzione delle PEO i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di decorrenza delle stesse, che al 31 dicembre dell'anno precedente risultano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver maturato almeno 2 anni di anzianità di servizio nella medesima categoria e posizione economica presso l'Ente;
 - b) non aver superato complessivamente i 60 giorni di assenza nell'anno precedente la decorrenza della progressione, non considerando ai fini del computo come periodi di



mancata presenza i seguenti:

- ferie, riposo compensativo;
- assenza per infortuni per cause di servizio;
- permessi, aspettative e distacchi sindacali;
- astensione, congedi parentali;
- assenza per donazione sangue o protezione civile;
- assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge;
- 104/92 ex art. 33 comma 3 e per assistenza a personale con handicap;

c) non aver ricevuto sanzioni disciplinari nel biennio precedente la decorrenza della progressione superiori al rimprovero verbale;

3. Ai fini della valutazione in merito alle progressioni orizzontali l'Ente utilizza le valutazioni della produttività avvenute nell'anno precedente all'approvazione della graduatoria.

Ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto, in caso di parità di punteggio, viene data preferenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio presso l'Ente.

4. La valutazione dei dipendenti che nel corso dell'anno della selezione hanno prestato servizio in più aree/uffici, viene effettuata a cura del Responsabile del servizio in cui in cui l'attività è stata espletata per più tempo, sentiti gli altri responsabili.

5. La decorrenza della progressione economica orizzontale ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del CCDI ovvero dell'anno della sua sottoscrizione definitiva.

6. Il personale comandato, distaccato o assegnato presso altri enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste. A tal fine l'ente richiederà all'ente di utilizzazione le informazioni necessarie per definire la valutazione.

7. In applicazione dell'art. 33 CCRL 26/11/2004 il periodo di assenza del personale in distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione orizzontale e la valutazione attribuibile è pari alla media risultante nell'Ufficio presso il quale il dipendente risulta assegnato. Detta valutazione vale anche per la corresponsione del trattamento economico incentivante.

8. Per l'anno 2025 la quota delle risorse stabili messa a disposizione è definita nella scheda allegata al presente contratto. Per le annualità successive sarà definita tramite allegato integrativo al presente contratto.



Art. 4 - Indennità

All'art. 13 del CCDI Triennio 2023 – 2025 sottoscritto in data 28.12.2023 vengono apportate le seguenti modifiche:

C) Indennità condizioni di lavoro (art. 6 CCRL 2016-2018e art. 40 CCRL 2019-2021)

Al personale che svolge attività disagiate, esposte a rischio, maneggio valori compete una indennità giornaliera da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 15,00.

1. L' "indennità condizioni di lavoro" è destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
 - a) disagiate;
 - b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
 - c) maneggio valori.
2. L'indennità condizioni lavoro è subordinata allo svolgimento effettivo delle prestazioni pertanto è corrisposta per i soli giorni di effettivo servizio nelle mansioni corrispondenti.
3. L'indennità condizioni di lavoro assorbe quella già prevista per l'indennità di rischio, l'indennità di disagio e quella di maneggio valori; è cumulabile con l'indennità di

 4 

turno, di reperibilità e con i compensi connessi alla prestazione individuale e di gruppo; non è cumulabile con l'indennità servizio esterno per il personale della Polizia locale (art. 26 CCRL 2018).

4. Si riconosce nelle seguenti misure giornaliere:

- per indennità di condizioni lavoro destinata a remunerare lo svolgimento di attività caratterizzate in via continuativa da:
 - a) esercizio di trasporto con automezzi, scuolabus ed altri veicoli anche per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;
 - b) utilizzo di mezzi e strumenti meccanici particolarmente pericolosi (es. macchine operatrici complesse, motoseghe, seghe circolari, affettatrici, forni...)
 - c) utilizzo di materiali e/o agenti pericolosi (solventi, diserbanti)
 - d) assistenza anziani in casa di riposo.

Anno 2025: misura giornaliera di Euro 3,00.

5. L'attività di maneggio valori si riconosce, per l'anno 2025 in base alla presenza dell'economo e dell'economo sostituto per un importo giornaliero pari a Euro 2,00.

L'erogazione delle indennità è in base ai giorni di effettivo svolgimento delle attività.

Le indennità sono cumulabili tra loro, fatto salvo l'importo massimo giornaliero di € 15,00.

D) Indennità di servizio esterno per il personale della Polizia Locale (art. 26 CCRL 2016-2018 e art. 40 CCRL 2019-2021)


l'indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale remunera lo svolgimento in via continuativa di attività di vigilanza in ambienti esterni. L'indennità viene riconosciuta al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: svolgimento in via continuativa della prestazione per almeno 2 ore a giornata e per almeno il 50% delle giornate lavorative mensili. Per l'anno 2025 la misura dell'indennità per giornata di effettivo svolgimento delle attività sopra indicate è definita in euro 3,00.

Art. 5 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro la cui applicazione è cogente e vincolante e al CCDI Triennio 2023 – 2025 sottoscritto in data 28.12.2023.

2. I riferimenti temporali indicati nel presente CCDI hanno carattere imperativo.

3. Copia del presente CCDI viene pubblicata sul sito istituzionale. A cura dell'Ente viene data informazione ad ogni dipendente.



COMUNE DI TRICESIMO**ALLEGATO A1) –
CCDI del 22.12.2025****FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025:**

Risorse stabili	65.537,45
Risorse variabili	56.279,28
TOTALE	121.816,73

DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024:

Pagamento progressioni orizzontali acquisite	61.905,54
Risorse stabili anno 2025 destinate a nuove progressioni	0,00
pagamento produttività collettiva anno 2025	36.751,91
Pagamento incentivi tecnici	23.159,28
TOTALE	121.816,73

INDENNITA' CHE FINO AL 31.12.2017 GRAVAVANO SUL FONDO E CHE A DECORRERE DAL 01.01.2018 SONO IMPUTATE A BILANCIO:

TOTALE	28.533,36
---------------	------------------

**SOMMA COMPLESSIVAMENTE IMPUTATA A BILANCIO PER IL PAGAMENTO DELLE
INDENNITA'**

indennità specifica	903,81
indennità di reperibilità	0,00
Indennità di attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo	3.350,00
Indennità di turno	3.249,55
indennità di particolari responsabilità	7.000,00
indennità servizio esterno	1.000,00
indennità per particolari condizioni	11.530,00
Stato civile, anagrafe, elettorale, tributi	1.200,00
Responsabile Protezione civile	300,00
TOTALE	28.533,36

OLTRE AD €. 11.277,00 PER COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

Con la presente sottoscrizione, si firma la presente scheda allegata nonché il CCDI del 22.12.2025 per complessive 6 pagine:

RSU degli enti rappresentata da

Denis Pignoni

Silvia Cipriani

Carla Pinosa

Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni Sindacali

CGIL FP rappresentata da

Federico Fortin

CISL FPFVG rappresentata da

Massimo Bevilacqua

Delegazione trattante di parte pubblica

Dott.ssa Daniela Peresson, Segretario Comunale